

Civile Ord. Sez. 2 Num. 15526 Anno 2025

Presidente: [REDACTED]

Relatore: [REDACTED]

Data pubblicazione: 10/06/2025



ORDINANZA

sul ricorso [REDACTED], a cui è riunito il ricorso [REDACTED], proposto da:

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.
[REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] dai quali sono
rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione
degli indirizzi pec;

- ricorrenti -

contro

[REDACTED] e [REDACTED], rappresentati e difesi da sé
stessi giusta reciproci mandati allegati al controricorso, domiciliati
presso lo studio dell'[REDACTED], in [REDACTED], al [REDACTED]
[REDACTED] n. [REDACTED], con indicazione dell'indirizzo pec
[REDACTED];

- controricorrente -

avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di [REDACTED], pubblicata il [REDACTED], resa nel giudizio n. r.g. [REDACTED];
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/1/2025 dal consigliere [REDACTED];
lette le memorie delle parti.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011, proposto il 7/9/2020, gli [REDACTED] e [REDACTED] chiesero al Tribunale di [REDACTED] la condanna di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] al pagamento, in solido tra loro, della somma di Euro [REDACTED], oltre interessi, a titolo di compenso delle prestazioni professionali rese in loro favore nei giudizi riuniti di equa riparazione promossi dinnanzi alla Corte di appello di [REDACTED] e definiti con decreto collegiale del [REDACTED].

1.1. Costituendosi, i resistenti eccepirono, per quel che qui ancora rileva, che i due difensori avevano già percepito, per distrazione, i compensi liquidati per le spese di lite e che essi avevano violato i doveri di informazione diligente cui erano tenuti, perché avevano comunicato loro l'esito del giudizio soltanto dopo il passaggio in giudicato del provvedimento che lo aveva definito, così precludendo l'impugnazione della statuizione sull'ammontare delle spese poi distratte, seppure ritenuto non integralmente soddisfattivo del compenso spettante; contestarono poi, in ogni caso, il *quantum* domandato.

2. Dichiarata dal Tribunale di [REDACTED] la propria incompetenza funzionale, la Corte di Appello di [REDACTED], dinnanzi a cui il giudizio fu tempestivamente riassunto, con ordinanza del 12/7/2022, liquidò gli onorari degli avvocati ricorrenti in applicazione dei parametri medi previsti dalla Tabella 12 allegata al d.m. 55/14 per le cause di valore

fino ad Euro [REDACTED] per complessivi Euro [REDACTED]; nell'ordinanza la Corte d'appello non esaminò l'eccezione di inadempimento degli obblighi informativi.

3. Avverso questa ordinanza, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi; il ricorso è stato tempestivamente iscritto a ruolo due volte, nella stessa giornata del 30/1/2023, ricevendo in conseguenza due successivi numeri di iscrizione.

Gli avvocati [REDACTED] e [REDACTED] hanno resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, preso atto dell'avvenuta doppia iscrizione a ruolo dello stesso ricorso, il giudizio recante il n. [REDACTED] è riunito al presente.

1. Con il primo motivo, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] hanno lamentato, in riferimento al n. 4, comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1460 co. civ. e 112 cod. proc. civ., per non avere la Corte d'appello pronunciato sulla eccezione da loro tempestivamente proposta, con la costituzione in giudizio, di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.: in particolare, essi avevano contestato la violazione, da parte dei due avvocati, degli obblighi informativi, per non averli edotti sulla necessità di impugnare, quali unici legittimati, la statuizione sulle spese, relativamente al *quantum* liquidato, perché la distrazione, pure dichiarata nella fattispecie, comunque consente al difensore distrattario la possibilità di pretendere dal vincitore cliente la differenza di compenso a lui dovuta, ove non riconosciuta in giudizio.

1.1. Il motivo è fondato.

L'avvocato, nella prestazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176, comma 2, cod. civ., ad usare la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa esercitata; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell'art. 2236 cod. civ., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 cod. civ., la perdita del diritto al compenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile (Cass. Sez. 2, n. 3830 del 2023, non mass.; cfr. Sez. 2, n. 3361 del 22/05/1981).

La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, però, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'attuazione del comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe effettivamente consentito di scongiurare il lamentato pregiudizio.

Nella specie, dunque, con la loro tempestiva eccezione, i ricorrenti hanno sostenuto, al fine di paralizzare la pretesa degli avvocati, di non essere stati informati della possibilità di impugnare il *quantum* delle spese riconosciuto dalla Corte d'appello nell'ordinanza di accoglimento della domanda di equa riparazione e di essere stati, in conseguenza, costretti a subire la pretesa della differenza di compensi, non percepita dai difensori distrattari, per essere passata in giudicato la esigua liquidazione giudiziale.

La Corte d'appello, provvedendo alla liquidazione dei compensi, non ha pronunciato su questa eccezione: l'ordinanza deve, perciò essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di ■■■■■, in diversa

